



Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n.**5304**.....

(citare nella risposta)

00187 Roma.....**10 luglio 2008**.....

VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585

Tel .+39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36

Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati

Oggetto: **Installazioni impianti all'interno
edifici**
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
(G.U. n. 61 del 12/3/2008)

**Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri laureati**

**Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati**

Ai Signori Consiglieri Nazionali

**Alla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri liberi professionisti**

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

In riferimento all'oggetto ed alla nostra precedente nota prot. n. 2453 del 2 aprile u.s., si comunica che sulla G.U. n. 147 - S.O. n. 152 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il D.L. 112/2008 (disponibile sul sito www.gazzettaufficiale.it), che interviene nuovamente "sulla disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Nello specifico il Decreto Legge prevede, con l'art. 35:

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, volti a disciplinare:

a) Il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

- b) *La definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;*
 - c) *La revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazione di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).*
2. *l'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, che prevede “ I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile”.è soppresso.*

Nel precisare che il Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

f.to Geom. Fausto Savoldi

ti/